



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 marzo 2015  
(OR. en)

6986/15

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0016 (NLE)**

---

NT 7  
UD 38

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 1 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

---

**DECISIONE (UE) 2015/ ... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra  
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia  
sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce  
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con riguardo  
alla sostituzione del protocollo n. 1 del suddetto accordo, relativo alla definizione  
della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,  
con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine,  
faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme  
di origine preferenziali paneuromediterranee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio<sup>1</sup> ("accordo") riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa ("protocollo n. 1").
- (2) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>2</sup> ("convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
- (3) L'Unione e la Turchia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011.

---

<sup>1</sup> GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

- (4) L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° febbraio 2014.
- (5) L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 1 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.
- (6) È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 1 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

Progetto di

**DECISIONE N. ... DEL COMITATO MISTO UE-TURCHIA**

**del**

**che sostituisce il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea  
del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia  
sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato  
che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,  
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO MISTO UE-TURCHIA,

visto l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

---

<sup>1</sup> GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("accordo") fa riferimento al protocollo n. 1 dell'accordo ("protocollo n. 1") che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, la Turchia e le altre parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>1</sup> ("convenzione").
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 1 prevede che il comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo.
- (3) La convenzione è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (4) L'Unione e la Turchia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011.

---

<sup>1</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.



- (5) L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° febbraio 2014.
- (6) La convenzione ha incluso i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.
- (7) È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 1 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere da ...\*.

Fatto a ..., il

*Per il comitato misto UE-Turchia*  
*Il presidente*

---

---

\* Data di applicazione che dev'essere determinata dal comitato misto.

## ALLEGATO

### "Protocollo n. 1

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"  
e ai metodi di cooperazione amministrativa

#### *Articolo 1*

##### *Norme di origine applicabili*

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>1</sup> ("convenzione").
2. Tutti i riferimenti al "pertinente accordo" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

#### *Articolo 2*

##### *Composizione delle controversie*

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto.

---

<sup>1</sup> GUUE L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

### *Articolo 3*

#### *Modifiche del protocollo*

Il comitato misto può decidere di modificare il presente protocollo.

### *Articolo 4*

#### *Recesso dalla convenzione*

1. Se l'Unione europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Turchia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Turchia.

*Articolo 5*

*Disposizioni transitorie - Cumulo*

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine."

---